

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

*N.1846/2008*

*Reg.Dec.*

*N. 4049 Reg.Ric.*

*ANNO 2005*

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 4049/05, proposto dal signor KORRESHI ASTRIT, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Teresa Dianese ed elettivamente domiciliato presso l'Avv. Manfredi Bettoni in Roma, via Barberini, 29;

contro

il MINISTERO DELL'INTERNO, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sez. III, n. 1361/04 del 10.5.2004;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 14 dicembre 2007, il Consigliere Gabriella De Michele;

Udito l'avv. Battista per delega dell'avv. Danese e l'avv. dello Stato Melillo;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con atto di appello notificato il 5.5.2005 si impugna la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto n. 1361/04 del 10.5.2004 (che non risulta notificata), con la quale veniva respinto il ricorso del sig. Korreshi Astrit, di nazionalità albanese, avverso la revoca del proprio permesso di soggiorno, revoca disposta con decreto del Questore di Vicenza n. prot. 307/IMM/CAT/A.12/DIV.P.A.S./202 del 14.8.2002 (notificato il 19.3.2004), e causata dalla

mancata costituzione del rapporto di lavoro, in funzione del quale il cittadino straniero in questione era stato autorizzato all'ingresso nel territorio italiano. Nella citata sentenza n. 1361/04, emessa dal Giudice Amministrativo in forma semplificata, ex art. 9 L. n. 205/2000, si rilevava come la mancata presentazione presso il datore di lavoro, la cui offerta aveva reso possibile il rilascio del primo permesso di soggiorno, costituisse vizio di origine del medesimo e giustificasse pertanto la successiva revoca. Avverso detta pronuncia del Giudice Amministrativo (ritenuta immotivata e per ciò stesso da annullare), nonché avverso il citato provvedimento di revoca, nell'atto di appello venivano ribaditi motivi di gravame non singolarmente formalizzati, attraverso i quali si ricostruiva la vicenda del soggetto interessato, autorizzato all'ingresso nel territorio dello Stato a seguito di autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro di Vicenza, per l'assunzione da parte della ditta O.M.B. di Bressanello Enzo, con sede in Asigliano Veneto. Successivamente – pur non essendosi concretizzato alcun rapporto di lavoro con la ditta in questione – l'attuale appellante otteneva per due volte il rinnovo del permesso di soggiorno e, sulla base di tale affidamento, non chiedeva di usufruire del condono, di cui alla legge n. 222/02, pur svolgendo regolare attività lavorativa. L'intervenuto rinnovo del permesso di soggiorno, infine, avrebbe valore sanante di qualsiasi vizio iniziale del permesso stesso.

L'Amministrazione appellata, costituitasi in giudizio, sottolinea come la ritardata notifica del provvedimento di revoca sia dipesa dalla mancata osservanza dell'obbligo – da parte del soggetto interessato – di comunicare la propria variazione di domicilio, a norma dell'art. 6, comma 8 del D.Lgs. n. 286/1998. Il successivo rilascio di due permessi di soggiorno (il primo per ricerca di occupazione, il secondo per motivi di lavoro subordinato) sarebbe poi stata causata da “mancato inserimento dei dati nel terminale”. In tale situazione, l'appellante dovrebbe pertanto “imputare a sé stesso di non essersi potuto avvalere della possibilità (peraltro meramente eventuale, in quanto subordinata ad una libera scelta del datore di lavoro) di usufruire della legge sulla regolarizzazione”.

## DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio concerne la revoca di un permesso di soggiorno, a seguito di sopravvenuta carenza dei requisiti per il relativo rilascio, risultando contestato all'attuale appellante di avere “fraudolentemente stipulato il contratto di lavoro”, sottoposto alla condizione del rilascio del citato permesso, “al fine di avere un titolo che gli consentisse di entrare regolarmente nel territorio dello Stato”.

I presupposti di legittimità del provvedimento in questione, ritenuti sussistenti – con formulazione, in realtà, piuttosto apodittica – nella sentenza di primo grado, debbono essere ricondotti agli articoli 2, comma 9, 3, 4, 5 (con particolare riguardo al comma 5), 21 e 22 del D.Lgs. n. 286/98, nonché agli articoli 12, 30 e 31 del D.P.R. n. 394/1999 ed alla circolare n. 55/2000 del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale. L'insieme di tali norme delinea come, in via ordinaria, avvenga l'ingresso in Italia per motivi di lavoro dei cittadini extracomunitari, sulla base delle esigenze manifestate dai futuri datori di lavoro, che debbono al riguardo ottenere una specifica autorizzazione, sulla base degli impegni da assumere nei confronti del lavoratore, con rilascio del relativo nulla-osta nei limiti consentiti dalla disciplina normativa, periodicamente emanata in materia di flussi migratori, secondo scelte che attengono sia alla quantità che alla qualità dei nuovi ingressi di cittadini stranieri, in termini ritenuti compatibili con le esigenze e con la capacità di accoglienza del Paese ospitante.

Discende da quanto sopra l'indubbia rilevanza del rispetto dell'iter procedurale previsto, dal momento in cui il singolo cittadino straniero riceve un'offerta di lavoro al successivo ingresso in Italia del medesimo, fino al concreto avvio del rapporto contrattuale, alla cui formalizzazione sia il

datore di lavoro che il lavoratore si sono impegnati. Tenuto conto della reciprocità – e della valenza pubblicistica - di tali obblighi, la vigente normativa non omette di assicurare forme sia di controllo che di tutela della parte più debole del rapporto, disponendo (art. 22, comma 7 D.Lgs. n. 286/98) che “il datore di lavoro, che omette di comunicare allo sportello unico per l’immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro” ed ancora (art. 22 cit., comma 11) che “la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario”; la stessa revoca del permesso, per sopravvenuta carenza dei requisiti di ingresso è, poi, prevista dall’art. 5, comma 5 del più volte citato D.Lgs. n. 286/98, ma “sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi, che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili”.

Nella situazione in esame, non emerge dalla documentazione in atti se la mancata instaurazione del rapporto di lavoro fra l’appellante e la ditta, che aveva formulato l’originaria proposta di assunzione, sia dipeso da indisponibilità della ditta stessa o da mancata presentazione del lavoratore, così come non è precisato se la ditta in questione abbia fornito le comunicazioni, di cui al ricordato art. 22, comma 7 del D.Lgs. di cui trattasi, né è dato comprendere in base a quali elementi sia stato ritenuto – stando alla motivazione del decreto impugnato – che il cittadino straniero di cui trattasi avesse “fraudolentemente stipulato il contratto di lavoro sottoposto alla condizione del rilascio del permesso di soggiorno”, e non piuttosto che le condizioni per l’avvio del rapporto lavorativo fossero venute meno successivamente, per indisponibilità dell’una o dell’altra parte, sia pure con irregolare omessa comunicazione del fatto alle Autorità competenti.

Il difetto di istruttoria e di motivazione, che emerge in rapporto a quanto sopra, risulta aggravato dal fortissimo ritardo (quasi due anni) con cui è intervenuta la notifica del provvedimento impugnato, mentre lo straniero in questione non risultava certo irreperibile, avendo l’Amministrazione rilasciato in tale periodo – contraddittoriamente – ben due rinnovi del permesso di soggiorno, il secondo dei quali per attività di lavoro dipendente regolarmente in corso e, da 17.11.2003, a tempo indeterminato, con ulteriore acquisizione di un alloggio.

In rapporto a tale contesto, in effetti, non appariva preclusa l’individuazione di “nuovi elementi”, tali da escludere il carattere di atto dovuto della revoca, nonostante fossero venuti a mancare i requisiti di ingresso dello straniero interessato, anche in considerazione della sanatoria, di cui il medesimo avrebbe sicuramente potuto usufruire in base alla legge n. 222/02, ove la procedura della revoca in questione si fosse conclusa in termini ragionevoli con la notificazione dell’atto (mentre appare singolare che, a quest’ultimo riguardo, l’Amministrazione si esprima in termini di mera eventualità di fruizione della sanatoria, trattandosi di “libera scelta” del datore di lavoro e non di obbligo per chi già occupasse nel periodo considerato dei dipendenti, tenuto conto delle sanzioni previste dal ricordato art. 22, comma 12 D.Lgs. N. 286/98, per coloro che occupino alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto o revocato).

Per le ragioni esposte, in conclusione, il Collegio ritiene che l’appello debba essere accolto, con gli effetti di cui in dispositivo; quanto alle spese giudiziali, tuttavia, il Collegio stesso ne ritiene equa la compensazione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, ACCOGLIE l’appello n. 4049/05 e, per l’effetto, ANNULLA la sentenza del TAR per il Veneto n. 1361/04 del 10.5.2004 e, in riforma della medesima, annulla altresì la revoca del permesso di soggiorno, disposta con decreto del

Questore di Vicenza n. prot. 307/IMM/CAT/A. 12/DIV.P.A.S./202 del 14.8.2002; COMPENSA le spese giudiziali.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2007 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio in data 14 dicembre 2007